

Cap. I

Art. 1

che modifica quello del 1931  
ancora mi resta - ritace i 3  
Consiglieri alla Soc. Economica e gli  
altri due al Comune

L. " Istituto per il balneatico agli infanti legittimi  
proteri. per il Comune di Chiavari, viene fondato  
per iniziativa esclusiva della Società Economica  
di Chiavari. - Essi venne eretto in Ente Morale  
con R. D. del 19 luglio 1924 n° 1340 ed è così  
soggetta alle Leggi riguardanti le Istituzioni  
pubbliche di Assistenza e Beneficenza nonché,  
per quanto di competenza, a quelle Regionali.

Art. 2

Il suo patrimonio è formato dalle elargizioni  
fatte dalla Società stessa e dalla medesima raccolte  
nonché coi beni lasciati dall' Avv. Antonio Daneri  
che fu Socio ed Amministratore di detta Società, morto  
in Carasco il 6 Dicembre 1919, previo suo finale  
testamento olografo in data 22 giugno 1915, pubblicato  
dal Notaro Giovanni Mario Copello il 22 dicembre 1919;  
i beni lasciati dall' Avv. Antonio Daneri, vennero  
consegnati a mezzo del suo erede fiduciario Gio. Batta  
Migone, deceduto in Chiavari il 21 ottobre 1923.

Art. 3

Il patrimonio stesso è aumentato dalle dotazioni  
pur fatte a mezzo della Società Economica e cioè:

- 2
- 1) - dalla Signora Gioacchia Antonia fu Domenico, zia del prefato Avv. Antonio Daneri;
  - 2) - dalla Signora Rosca Angela fu Giacomo, deceduta in Chiavari il 15 settembre 1899;
  - 3) - dal Signor Campodonico Stefano fu G. B. deceduto in Campodonico di Chiavari l'11 luglio 1921;
  - 4) - coi contributi della Società Economica di Chiavari;

#### Art. 4

Ha sede nella Città di Chiavari.

#### Art. 5

Essa ha per iscopo di provvedere all'allattamento ed all'allevamento degli infanti legittimi <sup>o bisognosi</sup> nel territorio del Comune di Chiavari fino all'età di tre anni compiuti. I capitali delle fondazioni sono inalienabili e le rendite dei medesimi non possono devolversi ad altri scopi diversi da quelli dell'Opera Pia.

#### Art. 6

L'Istituto provvede al suo scopo coi seguenti mezzi:

- a) colle entrate patrimoniali;
- b) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

(1) Le modalità di ammissione e di assistenza avverranno secondo i modi e le norme previste dal Regolamento d'Amministrazione.

## Cap II

### Amministrazione

#### art. 7

L' Istituto è retto da un Consiglio d'Amministrazione composto di cinque Membri compresi il Presidente.

I Membri sono nominati:

- 3 (tre) dalla Società Economica di Chiavari all'interno
- ~~2 (due)~~ fuori dei propri componenti l'Ufficio di Presidenza;
- 2 (due) dal Consiglio Comunale di Chiavari.

Il Presidente ~~scelto~~ viene nominato dal Consiglio stesso fra i propri Membri e tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

#### Art. 8

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Membro più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

~~I Consigliere che senza più~~

4

Cap. III

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

Art. 9

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio ed Settembre ed in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo. ~~Tutte~~ Le altre ogni qualvolta lo richieda una pratica urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno dei componenti il Consiglio stesso.

Art. 10

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese coll'intervento della ~~metà più uno di coloro che lo~~ ~~compongono~~ maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Il Consiglio provvede alla ordinaria gestione dell'Opera Pia ed al suo regolare funzionamento.  
Delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

(1)

Cap. IV

Attribuzioni ~~esclusi~~ del Presidente

<sup>Art. 12</sup>  
Fetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione:

a) di rappresentare l'Istituzione e di curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio

b) di provvedere a qualsiasi altra incumbenza salvo a riferirne al Consiglio d'Amministrazione, al più presto, specialmente se trattasi di questioni importanti ed urgenti.

(1) I Consiglieri assolvono al loro mandato in modo completamente gratuito.



Utile speciali per l'ammissione

Art. 13

Saranno ammessi gratuitamente ai benefici dell' Istituto di preferenza gli infanti legittimi, i generi dei quali siano poveri o comunque bisognosi ed appartenenti al Comune di Chiavari per nascita e per residenza abituale; in loro mancanza quelli appartenenti al Comune per la sola residenza abituale.

Art. 14

Alla beneficenza dell' Istituto potranno essere ammessi infanti appartenenti agli altri Comuni dell'ex Arcondario di Chiavari, semprechè qualche fondatore vi provveda con un'annua rendita e fino a debita concorrenza della stessa.

Il presente articolo non derogà alle diverse disposizioni dei più fondatori, - Per la fondazione Pinocchio, è stabilito l'obbligo di provvedere, ~~fino a debita concorrenza delle sue rendite,~~ <sup>disponere</sup> al beneficio di due bambini poveri del Comune di Carasso;

Per la fondazione Campodemio, similmente a due bambini delle Parrocchie di Campodemio e Sanguinetto.

Per la fondazione Avv. Antonio Dameri 7  
è stabilito l'obbligo di un baliatico per un  
bambino della Parrocchia di San Martino di  
Carasco.

Cap. VI

Art. 15

L'Istituto è pure sussidiato da <sup>un</sup> personale  
onorario, di preferenza femminile, e nominato  
dal Consiglio d'Amministrazione e forma il Corpo  
delle Visitatrici. - Esso ha per scopo di  
interessarsi delle condizioni delle famiglie che  
hanno chiesto l'assistenza e di riferirne alla  
Amministrazione.

Cap. VII

Disposizione ~~finale~~ finale

Art. 16

Per le materie non contemplate nel presente  
Statuto si osserveranno le disposizioni  
legislative e regolamentari vigenti e quelle  
che in avvenire saranno emanate in

materia di assistenza e beneficenza  
pubblica. e di assistenza e protezione  
della maternità e dell'infanzia.